

**Luigino Bottini**

**Dottore Commercialista – Revisore Legale**

[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)



---

**Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

[contital@contitalia.191.it](mailto:contital@contitalia.191.it)

---

**Circolare informativa 23/2019.**

**Chiavari, 19 dicembre 2019.**

**Ai gentili Clienti**

## **Super e iper-ammortamenti sostituiti da un credito d'imposta per beni strumentali**

La nuova agevolazione, introdotta da un emendamento al Ddl. di bilancio, sarebbe prevista per il 2020, pertanto si invitano i Signori Clienti a valutare attentamente entro la data del 31/12/2019 eventuali investimenti per non perdere il beneficio del super e dell'iper-ammortamento.

Un emendamento all'art. 22 del Ddl. di bilancio 2020 prevedrebbe che la maggiorazione del costo ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing venga sostituita con il diverso meccanismo del credito d'imposta, ridefinendo quindi la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano "Industria 4.0".

In particolare, alle imprese che **dal 1° gennaio 2020** e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sarebbe riconosciuto un credito d'imposta definito in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

Sarebbero oggetto dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi **strumentali** all'esercizio d'impresa.

Sarebbe invece **esclusi**: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR; i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

---

i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (quest'ultima esclusione rappresenta una novità rispetto all'attuale disciplina).

In merito alla determinazione dell'agevolazione, come anticipato, sarebbe riconosciuto un credito d'imposta in **misura differenziata** in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli "4.0", il credito d'imposta sarebbe riconosciuto non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni, nella misura del **6%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **2 milioni** di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli attuali super-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (vale a dire quelli che erano oggetto di iper-ammortamenti), il credito d'imposta sarebbe invece riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del **40%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 milioni di euro e i **10 milioni** di euro. Tale misura sostituirebbe quindi gli iper-ammortamenti, che, nella versione in vigore, prevedono il riconoscimento di una maggiorazione con diversi scaglioni (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro.

In tal caso resterebbe ferma la necessità di una **perizia**, ma per beni di valore superiore a 300.000 euro (rispetto agli attuali 500.000 euro).

Per gli investimenti relativi a beni compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta sarebbe riconosciuto nella misura del **15%** del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a **700.000 euro**. Tale misura sostituirebbe la maggiorazione del 40% per i beni immateriali – attualmente riconosciuta soltanto ai soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti.

#### *Utilizzo in compensazione mediante F24*

Il nuovo credito d'imposta, sia per i beni "ordinari" che per quelli "4.0", sarebbe utilizzabile esclusivamente in **compensazione** mediante il modello F24 in 5 quote annuali di pari importo (ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali agevolabili), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

Le imprese dovrebbero, inoltre, effettuare una **comunicazione** al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le

informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative"; non dovrebbe quindi trattarsi di un'istanza per fruire dell'agevolazione.

In ogni caso, il nuovo credito d'imposta non si applicherebbe agli investimenti effettuati nel 2020 per i quali viene versato l'**acconto del 20%** entro il 31 dicembre 2019, che potranno invece beneficiare degli attuali super e iper-ammortamenti nel termine "lungo" (effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno 2020 per i super, entro il 31 dicembre 2020 per gli iper).

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

***Dott. Luigino Bottini***